

contestato o notificato al trasgressore che si risolve in un provvedimento immediatamente lesivo di posizioni giuridiche dell'interessato, idoneo a divenire (ai sensi del terzo comma dell'art. 203) titolo esecutivo in caso di mancato pagamento in misura ridotta e di mancato ricorso al prefetto o al giudice.

Alcune Prefetture, in passato, hanno ritenuto di non dover determinare la legittimità dell'Ordinanza che è alla base della segnaletica apposta – e pertanto non valutare la legittimità di quest'ultima – ma di limitarsi ad accertare solamente la procedura operativa espletata dall'Organo accertatore che si evince dal solo verbale di contestazione. A tal proposito si ricorda che l'art. 204, comma 1, cita "Il Prefetto, esaminati il verbale e gli altri atti prodotti dall'Ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati... omissis ...", pertanto appare evidente come il Prefetto – ovviamente chi per lui – non può esimersi dal valutare anche la legittimità dell'Ordinanza, se allegata al ricorso, anche le eventuali note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanate con l'intenzione di pronunciarsi sul merito della legittimità di una segnaletica stradale ovvero dell'Ordinanza istitutiva della stessa, a seguito di un'attenta e approfondita disamina della fattispecie concreta, e, comunque, non può in alcun modo non tener conto delle direttive Ministeriali precedentemente richiamate in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Tra l'altro, anche se l'Ordinanza *sic et simpliciter* non fosse sindacabile da parte del Prefetto, questa comunque, come atto presupposto può trasferire un vizio nel verbale di contestazione, creandosi in tal modo uno iato tra "norma e fatto".

In questo caso, il principio giuridico del "vizio derivato" comporta che la nullità opera non sulla procedura di accertamento ma sull'atto presupposto – Ordinanza –, dal quale ne deriva l'illegittimità della segnaletica apposta e conseguentemente l'invalidità della sanzione, che ovviamente non può essere efficace.

I principi suesposti sono stati applicati da alcune prefetture (vedi allegati 1, 2 e 3) che hanno – forse eccessivamente – disapplicato l'ordinanza comunale e implicitamente riconosciuto la natura giuridica dell'Ordinanza prefettizia di atto decisorio sul ricorso amministrativo, ma soprattutto di atto di controllo sull'esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali".

A conferma di tale assunto giuridico si riporta quanto stabilito dalla Cassazione civile Sez. I, con la sentenza 15 febbraio 2005, n. 3038.

L'enunciazione di massima di tale pronunciamento succintamente riferisce: "In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deve essere esclusa la proponibilità, da parte del Comune, del ricorso in opposizione, ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso l'ordinanza di archiviazione degli atti emessa dal prefetto, ai sensi dell'art. 204, primo comma, del Codice della Strada, sul ricorso proposto ex art. 203 del Codice della Strada dal presunto trasgressore, ovvero dagli altri soggetti indi-



Genova, maggio 2011:
segnaletica "invalida"
sostenuta da
cittadini compassionevoli.
Foto a cura della redazione

cati dall'art. 196 dello stesso codice, contro il verbale di accertamento della violazione di norme del codice della strada elevato dalla polizia municipale. Ciò dipende da ragioni sia di ordine oggettivo, atteso che l'ordinanza di archiviazione adottata dal prefetto non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione è esperibile, sia di ordine soggettivo e sistematico, giacché, in materia di circolazione stradale, non è identificabile una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo in capo all'amministrazione comunale sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del prefetto, né risulta ammissibile che il Comune insorga avverso le statuizioni di un organo, il prefetto investito, nella specifica materia (nella quale sono presenti esigenze unitarie in grado di giustificare l'attrazione delle funzioni amministrative allo Stato), di funzioni di controllo e di revisione dell'operato della polizia municipale. Né la mancata previsione della possibilità, per il Comune, di proporre ricorso in opposizione avverso la detta ordinanza di archiviazione è suscettibile di dare fondamento a un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 128 Cost.:"

Qui le considerazioni legate alla genialità dell'ermeneutica giuridica: "in sede locale, è stato attribuito al Prefetto un ruolo di coordinamento e anche di controllo sull'esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali.

Nell'esercizio di questa attività di controllo non è identificabile una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo in capo all'amministrazione comunale sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del prefetto, sicché, in considerazione dell'assetto della materia, risulta applicabile il principio secondo il quale non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocando in giudizio e ponendosi in opposizione a esso".